



COMUNE DI SONICO

Provincia di Brescia

25048 Sonico - Piazza IV Novembre, 1

Tel. 0364/75030 - Fax. 0364/75391 - Mail: info@comune.sonico.bs.it

C.F. 00882630171 - P.IVA 00584930986

Sito internet: www.comune.sonico.bs.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PUBBLICI NON CUSTODITI SITI IN LOCALITÀ PREMASSONE

INDICE

TITOLO 1. Disposizioni generali

Art. 1.1. Oggetto

Art. 1.2. Regolamentazione della sosta

Art. 1.3. Individuazione e denominazione dei parcheggi non custoditi a pagamento

Art. 1.4. Tariffa, validità e modalità di pagamento

Art. 1.5. Utilizzo dei proventi

TITOLO 2. Servizio “Biglietti giornalieri”

Art. 2.1. Validità dei biglietti giornalieri

Art. 2.2. Biglietti giornalieri: tipologie e regolamentazione

TITOLO 3. Servizio telematico di pagamento

Art. 3.1. Validità del servizio telematico di pagamento

Art. 3.2. Ricevuta del pagamento telematico

TITOLO 4. Permessi speciali di sosta

Art. 4.1. Esenzioni

Art. 4.2. Clienti del Rifugio Premassone

TITOLO 5. Norme di comportamento

Art. 5.1. Norme di comportamento

Art. 5.2. Sanzioni

Art. 5.3. Responsabilità

Art. 5.4. Accettazione

TITOLO 6. Norme transitorie e finali

Art. 6.1. Norme transitorie e finali

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di sosta delle aree nei parcheggi pubblici non custoditi presenti in Val Malga e, più precisamente, in località Premassone (tra località Ponte del Guat e il Rifugio Premassone), gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale, anche nell'ottica della regolamentazione della fruizione turistica del territorio compreso all'interno del Parco dell'Adamello.

In particolare, il presente Regolamento definisce la gestione delle aree di sosta, le modalità di pagamento, le categorie esentate dal pagamento e il rinvio alla procedura sanzionatoria.

Il tratto di viabilità tra le località Ponte del Guat e Premassone è strada comunale e, pertanto, è disciplinata dalla normativa di cui al Codice della Strada.

Art. 1.2 – Regolamentazione della sosta

I parcheggi soggetti alla disciplina di cui al presente Regolamento sono tutte le aree presenti in località Premassone, contrassegnate da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.

In ogni area destinata a parcheggio è, in facoltà dell'Amministrazione Comunale, riservare temporaneamente, per eventi eccezionali, manifestazioni, ordine pubblico e altro, tutti o parte dei parcheggi presenti, anche in relazione ad esigenze della Comunità Montana di Valle Camonica – ente gestore del Parco dell'Adamello.

Art. 1.3 – Individuazione e denominazione dei parcheggi non custoditi a pagamento

I parcheggi a pagamento non custoditi sono individuati nella documentazione tecnico/grafico allegata e tramite cartellonistica in loco.

Art. 1.4 – Tariffa, validità e modalità di pagamento

La tariffa del servizio sarà definita con successivo idoneo provvedimento della Giunta comunale.

La sosta a pagamento sarà attiva negli stalli disciplinati dal presente Regolamento dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno. Negli altri periodi, la sosta sarà gratuita.

Il pagamento della tariffa per la sosta nei parcheggi a pagamento può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- acquistando i biglietti giornalieri presso la colonnina installata nei pressi del Rifugio Premassone con pagamento in modalità elettronica (carte bancomat, carte prepagate, carte di credito);
- utilizzando il sistema telematico di pagamento predisposto sul sito del Comune di Sonico www.comune.sonico.bs.it.

I biglietti giornalieri o la ricevuta di pagamento effettuata con sistema telematico dovranno esseri esposti in maniera ben visibile sul cruscotto del mezzo in sosta.

L'acquisto del biglietto giornaliero e/o il pagamento della tariffa giornaliera costituisce diritto al parcheggio nell'area dedicata nel limite di esaurimento dei posti disponibili preventivamente verificati dall'interessato.

Art. 1.5 – Utilizzo dei proventi

Gli introiti derivanti dall'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei parcheggi a pagamento incassati nel corso dell'anno finanziario di competenza sono destinati alle finalità previste dal D.lgs. 285/1992 e s.m.i. e dalla normativa comunque applicabile al caso di specie.

TITOLO 2

SERVIZIO “BIGLIETTI GIORNALIERI”

Art. 2.1 Validità dei biglietti giornalieri

Il servizio dei “biglietti giornalieri” è attivo su tutti i parcheggi in località Premassone a pagamento non custoditi.

Art. 2.2 Biglietti giornalieri: tipologie e regolamentazione

I biglietti giornalieri sono rilasciati da apposito parcometro installato nei pressi del rifugio Premassone previo pagamento con strumenti elettronici di pagamento.

Il biglietto riporterà la data di rilascio e avrà validità per la medesima.

In caso di sosta per più giorni sarà necessario acquistare più biglietti i quali riporteranno la stessa data ma i giorni di validità verranno calcolati sommando i numeri dei biglietti esposti.

TITOLO 3

SERVIZIO TELEMATICO DI PAGAMENTO

Art. 3.1 Validità del servizio telematico di pagamento

Il servizio telematico di pagamento è attivo su tutti i parcheggi in località Premassone a pagamento non custoditi identificati tramite cartellonistica.

Art. 3.2 Ricevuta del pagamento telematico

L'interessato dovrà provvedere al pagamento della tariffa giornaliera come determinata dalla Giunta comunale mediante pagamento tramite portale telematico del Comune di Sonico, attivo su sito del Comune di Sonico www.comune.sonico.bs.it.

La ricevuta dovrà poi essere stampata a cura dell'interessato al fine dell'esposizione sul parabrezza del veicolo in sosta.

TITOLO 4

PERMESSI SPECIALI DI SOSTA

Art. 4.1 Esenzioni

Sono esentati dal pagamento della sosta in tutti i parcheggi a pagamento, come individuati dall'art. 3 del presente Regolamento, i seguenti mezzi presenti sul territorio per specifiche esigenze operative di servizio e/o ragioni di interesse collettivo:

- veicoli di soccorso in servizio;
- veicoli di corpi di polizia e delle Forze dell'Ordine in servizio;
- veicoli delle Forze Armate;
- veicoli del Comune in servizio;
- veicoli dell'ATS in servizio;
- veicoli degli Enti pubblici in generale;
- veicoli di Protezione Civile;
- veicoli al servizio di persone disabili quando espongono il relativo contrassegno in corso di validità di cui all'art. 381, commi 2 e 3, DPR 16.12.1992, n. 495 e art. 12, comma 3, DPR 503/96;
- veicoli autorizzati dall'Amministrazione Comunale ed identificati tramite apposito contrassegno;
- veicoli autorizzati dalla Comunità Montana di Valle Camonica (ente gestore del Parco dell'Adamello) ed identificati tramite apposito contrassegno della C.M.

Art. 4.2 Clienti del Rifugio Premassone

I clienti che raggiungono il Rifugio Premassone per pranzo o cena sono esentati dal pagamento della sosta e hanno la possibilità di parcheggiare nell'area riservata come da specifica Ordinanza sindacale. La mera consumazione non è da intendersi come esenzione del pagamento giornaliero.

TITOLO 5

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 5.1 Norme di comportamento

All'interno del parcheggio l'utente è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal codice della strada, dalla normativa applicabile in materia, nonché le indicazioni di cui alla segnaletica stradale appositamente installata.

È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo il biglietto giornaliero OPPURE la ricevuta di avvenuto pagamento tramite il portale telematico OPPURE il permesso speciale gratuito per le persone esentate.

È fatto obbligo di lasciare il proprio veicolo nei posteggi adottando gli accorgimenti idonei a evitare incidenti e a impedire l'uso del veicolo senza il consenso del proprietario/conducente.

È vietato stazionare con il motore acceso, effettuare travasi di carburante, usare le luci abbaglianti, sostare lungo le corsie di scorrimento, effettuare o fare effettuare la pulizia del veicolo, scaricare a terra materiali e liquidi che possono insudiciare e/o danneggiare la pavimentazione, eseguire manovre pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle persone e dell'integrità delle cose.

È fatto divieto di tenere nei veicoli parcheggiati materiali e/o sostanze infiammabili, esplosive.

È fatto assoluto divieto di parcheggio sulle piazzole di scambio lungo tutto il percorso.

Art. 5.2 Sanzioni

Tutti i comportamenti contrari alle prescrizioni individuate dal presente Regolamento saranno soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada e dalla normativa, legislativa e/o regolamentare, comunque applicabile.

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del Codice della Strada Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 Articolo 6 comma 4 d) e comma 14 (sanzione amministrativa di una somma da euro 42,00 a euro 173,00).

La contraffazione, la duplicazione, l'alterazione, la modifica o la correzione non autorizzata dei permessi giornalieri e/o dei permessi speciali di sosta sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge e sono segnalate alla competente Autorità Giudiziaria.

L'espletamento delle attività di controllo e vigilanza sulle aree di sosta a pagamento spetta agli organi come indicati dall'art. 12 del Codice della Strada.

Art. 5.3 Responsabilità

L'Amministrazione comunale non è impegnata a custodire i veicoli.

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti ed investimenti provocati dagli utenti all'interno dei parcheggi non custoditi, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale o del soggetto gestore dei parcheggi a pagamento.

L'Amministrazione comunale non è responsabile del furto dei veicoli in sosta nei parcheggi di che trattasi, nonché dell'asportazione di oggetti o beni lasciati al loro interno.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, il furto del veicolo o di sue singole parti di ricambio, la sottrazione di accessori comunque verificatesi all'interno delle aree di parcheggio dovranno essere oggetto di tempestiva segnalazione alla Polizia Locale e all'Autorità competente prima dello spostamento del veicolo in sosta.

Art. 5.4 Accettazione

L'utilizzo del parcheggio non custodito comporta l'accettazione integrale di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento.

In ogni caso, per tutti i veicoli presenti nei parcheggi non custoditi valgono tutte le norme e le condizioni in questa sede stabilite, senza eccezione alcuna, sia con riguardo ai relativi proprietari che ai conducenti e/o utilizzatori/trasgressori.

TITOLO 6

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.1 Norme transitorie e finali

Spetta al Sindaco, alla Giunta e agli Uffici comunali, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti necessari per l'individuazione delle modalità di gestione dei parcheggi pubblici non custoditi e per l'attuazione di quanto astrattamente previsto nel presente Regolamento.